



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma,

22 DIC. 2011

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
C/O D.G. PER IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE
D'ACQUA INTERNE
VIALE DELL'ARTE 16
00144 ROMA (RM)

Prot. n. 954-169467/2011

OGGETTO: *Interpello 954-167/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Codice Fiscale 97532760580
Istanza presentata il 18/03/2011
Documentazione integrativa presentata il 30/08/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7 del DPR n. 131 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce che un'agenzia di pratiche nautiche, incaricata di svolgere le formalità relative ad una compravendita all'estero di una unità di diporto iscritta nei registri italiani, ha presentato, presso il competente ufficio della Capitaneria di Porto di Genova, l'atto di vendita munito di autentica, corredato di traduzione asseverata, redatto nella forma anglosassone del Bill of sale. La Capitaneria di porto ha rifiutato, tuttavia, di ricevere, in quanto non registrato

presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'atto di vendita in questione, la cui presentazione è necessaria al fine di perfezionare, secondo la disciplina del Codice della Navigazione, la formalità di dismissione della Bandiera italiana.

Il diniego troverebbe fondamento nel disposto di cui al comma 2 dell'articolo 65 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), secondo il quale "Gli impiegati dell'Amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati...".

Alla luce di quanto esposto, il Ministero delle Infrastrutture, interessato dalla competente Capitaneria della problematica delineata, al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'azione degli uffici periferici dipendenti, chiede di conoscere se per l'atto di vendita in esame (bill of sale) sia obbligatoria la registrazione con il pagamento della relativa imposta, ai sensi dell'articolo 7 della tariffa allegata al DPR n. 131 del TUR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante non propone alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che il Bill of sale, secondo la prassi internazionale, è un atto solenne utilizzato per le cessioni delle navi, finalizzato a trasferire il diritto reale in capo all'acquirente.

Tale atto di vendita, debitamente autenticato dal notaio, oltre a menzionare l'avvenuto versamento del prezzo di vendita, produce l'effetto di immettere il compratore nella proprietà e nel possesso esclusivi della nave.

Ai fini del quesito proposto, occorre dunque verificare se l'attestazione di vendita (Bill of sale), prodotta alla Capitaneria di Porto, sia soggetta, secondo la disciplina delineata dal TUR, alla registrazione in termine fisso.

Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'articolo 2 del TUR sono soggetti a registrazione in 'termine fisso':

" a) *gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;*

(...);

d) *"gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni".*

Nel caso in esame, in base alle risultanze della documentazione prodotta dall'istante, deve escludersi che l'atto in commento sia stato formato in Italia, in quanto, sia le sottoscrizioni dei contraenti, rappresentati da società straniere, che la autenticazione del notaio, sono state eseguite all'estero.

Alla luce di quanto sopra delineato, deve ritenersi, pertanto, che il Bill of sale, in quanto concluso all'estero ed avente ad oggetto una imbarcazione immatricolata nei registri britannici, che non possa considerarsi azienda, non è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso.

Per completezza, si precisa che in relazione a detto atto non risulta, altresì, integrata l'ipotesi di registrazione in caso d'uso prevista dall'articolo 11 della Tariffa, parte seconda, del TUR per "1. *Gli atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del Testo unico*".

Ai sensi dell'articolo 6 del predetto Testo unico, infatti, si realizza il 'caso d'uso', ai fini dell'imposta di registro, quando "...un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione

delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

L'articolo 16 del DM del 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del DLGS 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) - prevede che, in vista della vendita all'estero della imbarcazione o della nave da diporto, il proprietario richiede, così come per il caso in esame, il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. A tale scopo *"L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo"*.

Essendo tale deposito, dunque, obbligatorio in quanto stabilito da una disposizione di legge o regolamento, non sussiste, nell'ipotesi in commento, neanche la ricorrenza dell'uso dell'atto, così come previsto dal TUR.

Tenuto conto che, in relazione all'atto in commento, non risulta, dunque, realizzato né il presupposto per la registrazione in termine fisso, né per quella in caso d'uso, si ritiene che la Capitaneria di Porto di Genova possa ricevere in deposito l'atto di vendita redatto secondo la forma del Bill of sale.

Ciò in quanto, per la fattispecie esaminata, non trova applicazione la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 65 del TUR, secondo cui *"Gli impiegati dell'amministrazione statale, (...) non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati..."*.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

